



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI e GIARRUSSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 2013

Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio

ONOREVOLI SENATORI. - Al fine di accogliere i rilievi formulati dal Fondo monetario internazionale già nel 2005, anche alla luce dei positivi risultati giudiziari conseguiti in altri ordinamenti, quello tedesco e quello britannico tra tutti, il presente disegno di legge introduce modifiche nell'ambito delle norme attualmente incriminatici del riciclaggio (articolo 648-*bis* del codice penale) e dell'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648-*ter* del codice penale) in modo da includere, tra i soggetti attivi di entrambi i delitti in questione, il concorrente nei reati presupposti, consentendo quindi l'incriminazione del cosiddetto «autoriciclaggio» o «autoreimpiego». Nell'ambito dei delitti presupposti finalizzati a generare flussi illeciti di denaro rientrano, anche secondo l'ABI, quelli di rapina, sequestro, estorsione, traffico di armi o sostanze stupefacenti, corruzione, delitti in materia fiscale, usura, reati finanziari, reati societari, frodi comunitarie, non potendosi escludere la possibilità di una ricettazione di beni provenienti, a loro volta, da ricettazione.

Ai fini dell'individuazione del riciclaggio non si richiede, peraltro, che vi sia stato un accertamento in sede giudiziaria della sussistenza del reato presupposto, né l'individuazione dell'autore del medesimo, potendo i delitti in esame configurarsi anche nel caso in cui risultino ignoti gli autori del fatto illecito presupposto. La sanzione penale del-

l'autoriciclaggio consentirebbe da subito di allineare la fattispecie penale alla più ampia nozione di riciclaggio che il decreto legislativo n. 231 del 2007 ha già introdotto ma ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto medesimo. Si auspica quindi che, alla stregua di quanto previsto dall'articolo 1 della proposta in esame, del reato di riciclaggio possa finalmente rispondere anche chi commette un reato presupposto e cioè un reato con un legame di accessoria con il riciclo di «denaro sporco», quale ad esempio la rapina aggravata, l'estorsione aggravata, il sequestro di persona a scopo di estorsione, accogliendo un'interpretazione giurisprudenziale ormai costante e senza con ciò incorrere in violazione alcuna del principio del cosiddetto *ne bis in idem*. Sono quindi definite idonee sanzioni, sia in termini di reclusione che di multa, evitando peraltro di collocare le fattispecie in un nuovo capo relativo ai reati contro l'ordine economico e finanziario, mantenendosi la sistematica vigente già ampiamente collaudata dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Vengono conseguentemente previste disposizioni sulle misure patrimoniali e la responsabilità amministrativa sulla scia di quanto auspicato dalla Commissione Greco del Ministero della giustizia, si prevede infine che, con decreto ministeriale, siano potenziate le attività di controllo e contrasto al fenomeno del riciclaggio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 648-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 648-bis. - *(Riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)*. - Chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero ostacola l'identificazione della loro provenienza delittuosa, ovvero, fuori dei casi previsti dall'articolo 648, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 10.032 a euro 100.493. La pena è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, nell'esercizio di attività bancaria, di cambiavalute ovvero di altra attività soggetta ad autorizzazione, licenza, iscrizione in appositi albi o registri o ad altro titolo abilitante, nell'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza dell'imprenditore.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.»;

b) l'articolo 648-ter è sostituito dal seguente:

«Art. 648-ter. - *(Misure patrimoniali e responsabilità amministrativa)*. - Nel caso di condanna o di applicazione della pena

su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato di cui all'articolo 648-*bis*, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono l'oggetto, il prezzo il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.

In relazione al reato di cui all'articolo 648-*bis*, il pubblico ministero può compiere, nel termine e ai fini di cui all'articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attività di indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato di impiego e riciclaggio di denaro, beni ed utilità provenienti da delitto si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 500 a 2.000 quote.

Alla condanna per il delitto di cui all'articolo 648-*bis* consegue:

1) l'interdizione da una professione o da un'arte e dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, ai sensi dell'articolo 32-*bis* per una durata non inferiore ad anni dieci;

2) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 32-*ter* per una durata non inferiore ad anni dieci;

3) l'estinzione del rapporto di lavoro e di impiego nei confronti del dipendente di

amministrazioni o enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica».

c) all'articolo 648-*quater*, al primo comma le parole: «dagli articolo 648-*bis* e 648-*ter*» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 648-*bis*» e al terzo comma le parole: «di cui agli articoli 648-*bis* e 648-*ter*» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 648-*bis*»;

d) all'articolo 379, primo comma, le parole: «articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter*» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 648 e 648-*bis*».

2. All'articolo 71, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la parola: «, 648-*ter*,» è soppressa.

Art. 2.

(Potenziamento delle misure di contrasto ai fenomeni di riciclaggio ed autoriciclaggio)

1. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è assicurato il potenziamento delle misure di contrasto ai fenomeni di riciclaggio, finalizzate ai seguenti obiettivi:

a) rafforzamento dei controlli sulle segnalazioni per autoriciclaggio ed estensione dell'obbligo di conservazione e trasmissione all'Agenzia delle entrate a tutte le categorie di intermediari finanziari per i quali è prevista l'istituzione dell'Archivio unico informatico (AUI);

b) estensione del suddetto obbligo a tutte le operazioni poste in essere da soggetti che, pur non essendovi sottoposti, hanno quale beneficiario effettivo un soggetto sottoposto a monitoraggio fiscale;

c) integrazione dei dati relativi alle dichiarazioni di trasporto al seguito, detenuti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli,

nel sistema informativo dell'Anagrafe tributaria;

d) facoltà per l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza di accedere alle informazioni registrate massivamente dagli intermediari nell'AUI;

e) facoltà per l'Agenzia delle entrate, per la Guardia di finanza e per le altre autorità interessate di integrare e di sfruttare strategicamente le diverse basi informative già a disposizione di ciascuna di esse;

f) possibilità per l'Agenzia delle entrate, opportunamente raccordandosi con le altre autorità competenti, inclusa l'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia (UIF), di utilizzare le informazioni raccolte per fini fiscali trasmettendo gli esiti dell'attività svolta alle autorità investigative per eventuali seguiti di competenza;

g) potenziamento del novero delle fonti informative a disposizione della UIF, anche mediante l'accesso, a determinate condizioni volte a salvaguardare la distinzione tra analisi finanziaria e strategica e analisi investigativa delle operazioni sospette, al Sistema di indagine - SDI, al casellario giudiziale, all'Anagrafe tributaria e alle nuove funzionalità dell'Archivio dei conti e depositi, ai registri immobiliari presso l'Agenzia delle entrate;

h) rafforzamento dello scambio di informazioni e della collaborazione tra la UIF e la Guardia di finanza e la DIA, anche attraverso il consolidamento di protocolli sperimentali già esistenti o l'instaurazione di nuovi protocolli volti a consentire l'integrazione, per quanto possibile, dei rispettivi patrimoni informativi ed esperienziali nell'approfondimento delle segnalazioni;

i) rafforzamento del coordinamento con l'autorità giudiziaria, anche allo scopo di realizzare, nei limiti imposti dalla legislazione, approfondimenti finanziari o investigativi su settori o fenomeni oggetto di segnalazione e di comune interesse istituzionale, con particolare riferimento all'esporta-

zione illecita di capitali e all'uso illecito di carte di pagamento;

l) rafforzamento del il controllo sul rispetto della normativa antiriciclaggio da parte dei professionisti e degli operatori non finanziari.

